




**TRIBUNALE DI UDINE**  
**- sezione civile -**  
**Decreto**



Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI

Presidente

dott. Francesco VENIER

Giudice

dott. Andrea ZULIANI

Giudice rel.

nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso da

- **“Società Agricola S.s.”**, in persona del socio , con il difensore e domiciliatario avvocato ,

contro

il decreto 27.6.2014 del giudice delegato, dott. Lorenzo Massarelli, che ha reso esecutivo lo stato passivo del

- **Fallimento “ & C. S.n.c.”**, nonché dei soci , del quale è curatore la dott.ssa , costituitasi nel presente procedimento di opposizione con il difensore e domiciliatario avvocato ;

sentito il giudice relatore;

rilevato che parte ricorrente ha lamentato di essere stata ammessa al passivo in chirografo, e non in via privilegiata ex art. 2751*bis*, n° 4, c.c., per l'importo di € 12.206,31, di cui € 11.042,46 per capitale, comprensivo di IVA al 10% (€ 1.003,86);

rilevato che la decisione assunta dal giudice delegato è stata la seguente: “Amnesso per € 12.206,31, categoria chirografari, escluso il privilegio richiesto di cui all'art. 2751*bis*, n° 4, c.c. perché tale privilegio è collegato alla figura del coltivatore diretto e non può essere invocato da enti collettivi che sono comunque distinti dai singoli soci impegnati nel lavoro agricolo a prescindere da considerazioni metagiuridiche circa la coincidenza tra base sociale e gruppo familiare impegnato nel lavoro medesimo; le norme in tema di privilegi sono poi di stretta interpretazione ed eventuali modifiche intervenute nella legislazione tributaria o speciale poco rilevano, dovendosi riferire ad una nozione codicistica di coltivatore diretto”;

rilevato che parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del privilegio, negando che la figura del coltivatore diretto sia riferibile solo e necessariamente alle persone fisiche;

rilevato che parte resistente ha ribadito l'interpretazione restrittiva dell'attribuzione del privilegio ai crediti del "coltivatore diretto" e, "da ultimo", ha eccepito la mancanza di indicazione del modo in cui l'attività di allevamento di maiali sarebbe compatibile con la qualifica di coltivatore diretto, sostenendo la necessità di uno "stretto collegamento funzionale con il fondo" che "per la particolare tipologia del bestiame non è scontato e va provato";

preso atto che – sulla base delle difese svolte dalle parti e applicato l'art. 115, comma 1°, c.p.c. – non è contestato che la ricorrente sia un imprenditore agricolo nella cui organizzazione aziendale l'importanza del lavoro personale dei soci (peraltro tutti membri della stessa famiglia) prevale rispetto a quella degli altri fattori della produzione (lavoro di terzi, subordinati o autonomi, e capitale investito nell'impresa);

ritenuto, inoltre, che non può essere messa in discussione la natura agricola dell'attività svolta dalla ricorrente, trattandosi di allevamento di bestiame (suini), e posto che "Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine." (art. 2135, comma 2°, c.c., come novellato dal d. legisl. n° 228 del 2001, che ha esplicitamente reso facoltativa e non necessaria l'utilizzazione del fondo, purché si realizzino prodotti anche solo *potenzialmente* collegati all'utilizzazione del fondo: v. Cass. 10.12.2010, n° 24995);

ritenuto, pertanto, che l'unica questione decisiva per risolvere la controversia è quella relativa alla possibilità di riconoscere il privilegio del coltivatore diretto all'imprenditore agricolo organizzato in forma sociale, in particolare nel caso in cui sussistano i requisiti del piccolo imprenditore, nel senso che il lavoro dei soci sia fattore della produzione prevalente, rispetto al lavoro di terzi e al capitale investito (artt. 2083 e 1647 c.c.);

ritenuto che – stante il condivisibile principio che le disposizioni di legge in materia di privilegi non sono suscettibili di integrazione analogica, ma pur tuttavia possono essere

oggetto di interpretazione estensiva tenendo conto della “causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio” (v. Cass. 17.5.2010, n° 11930) – per risolvere la decisiva questione di cui al precedente paragrafo, si tratta di stabilire se la corretta definizione del concetto giuridico di coltivatore diretto sia tale da includere – tra i suoi *connotati* ineliminabili – il riferimento alla persona fisica ovvero se sia invece idonea a *denotare* anche un soggetto giuridico diverso, quale una società di persone;

ritenuto che l’incompatibilità tra coltivatore diretto e forma sociale non trova adeguata giustificazione sul piano normativo e sistematico, quantunque essa sia stata data semplicemente per scontata in alcuni precedenti di merito di cui si ha notizia perché pubblicati *on line* (Tribunale di Treviso, 24.12.2014; Tribunale di Mantova, 9.9.2011);

considerato, infatti: a) che quella dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) è evidentemente categoria generalissima idonea a comprendere in sé sia le persone fisiche che esercitano in proprio attività d’impresa, sia soggetti di natura diversa e, in particolare, gli enti collettivi in forma societaria; b) che altrettanto si deve ritenere anche per la subcategoria dei “piccoli imprenditori” (caratterizzata dalla prevalenza del lavoro proprio dell’imprenditore e *dei componenti della sua famiglia*), non solo per la sua collocazione sistematica in immediata sequenza con la categoria generale (art. 2083 c.c.), ma anche perché ciò è da tempo normativamente previsto e comunemente accettato dagli interpreti per quanto riguarda gli artigiani, i quali, proprio come i coltivatori diretti, sono una delle specie di piccoli imprenditori specificamente nominate nella disposizione appena citata; c) che con la modifica dell’art. 1 della legge fallimentare introdotta dal d. legisl. n° 5 del 2006 è da tempo venuto meno quello che era forse l’unico dato normativo che dava una chiara indicazione (anche se ingiustificata sul piano razionale) di incompatibilità tra concetto di piccolo imprenditore e forma sociale (art. 1, comma 2°, ultimo periodo, del testo anteriore alla riforma); d) che un appiglio in tal senso nemmeno si può desumere dalla giurisprudenza di legittimità che nega la compatibilità tra forma associata (studio professionale) e privilegio del prestatore d’opera, in quanto tale giurisprudenza non si fonda su considerazioni di carattere soggettivo sulle dimensioni della “impresa” professionale associata, bensì sull’idea – per quanto antiquata, una volta che il privilegio dell’art. 2751-*bis*, n° 2, c.c. non è più riservato solo al prestatore d’opera

intellettuale (Corte cost. 29.1.1998 n° 1) – che quel privilegio sia legato alla “personalità del rapporto d’opera professionale” (v. Cass. 8.9.2011, n° 18455 e art. 2232 c.c.: “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto”), aspetto, questo, che evidentemente nulla ha a che fare con la prestazione del coltivatore diretto (così come con quella dell’artigiano e del piccolo commerciante);

considerato, inoltre, che la negazione del privilegio qui richiesto ad un’impresa agricola *solo perché* organizzata in forma societaria (in particolare nel caso in cui, come quello qui in esame, si tratti di una società semplice composta da membri della stessa famiglia, il cui apporto sarebbe comunque da sommare a quello dell’imprenditore individuale al fine del giudizio di prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione) sarebbe sospetta di incostituzionalità sia con riferimento all’art. 3 Cost. (per l’ingiustificato diverso trattamento riservato al piccolo imprenditore agricolo rispetto all’artigiano), sia con riguardo all’art. 2 Cost. (per l’ingiustificata penalizzazione di una realtà economica esattamente equivalente a un’altra – imprenditore individuale agricolo con prevalente lavoro proprio e della sua famiglia – solo per la scelta dei soci di svolgere la propria attività in un particolare tipo di *formazione sociale*, qual è la società semplice);

ritenuto, pertanto, che l’attribuzione del privilegio del coltivatore diretto alla società semplice piccolo imprenditore agricolo, da un lato, non richiede affatto il ricorso all’inammissibile integrazione analogica dell’art. 2751**bis**, n° 4, c.c. e, dall’altro lato, si impone per ragioni di coerenza sistematica ed in termini di interpretazione orientata sia dalla considerazione della “causa del credito” (art. 2745 c.c.) che alla migliore compatibilità con i principi costituzionali;

ritenuto che l’ammissione in privilegio deve avere ad oggetto soltanto l’imponibile di € 10.038,60 (corrispettivo della prestazione del coltivatore diretto) e non € 1.003,86 per IVA di rivalsa (accessorio autonomo sul quale non spetta quel privilegio), con proporzionale ripartizione di quanto richiesto a titolo di interessi (€ 1.058,05 ed € 105,80 in chirografo);

ritenuto che le spese di lite devono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo;

**p. q. m.**

visto l'art. 99 legge fallimentare;



S.s.” al

in accoglimento dell'opposizione, **ammette** “Società Agricola  
passivo del fallimento “ & C. S.n.c.”, nonché dei soci , con il privilegio  
di cui all'art. 2751bis, n° 4, c.c. per l'importo di € 11.096,65, già ammesso in chirografo, ferma  
l'ammissione chirografaria già disposta per il residuo;

**condanna** il fallimento al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di  
lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 1.880, di cui € 270 per esborsi, € 1.400  
per compensi ed € 210 per rimborso forfettario (D.M. 10.3.2015, n° 55).

*Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 27.3.2015.*

*Il Presidente.*

*(dott.ssa Alessandra Bottan Griselli)*